SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 6 APRILE 1962

(142ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato » **(1874) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2518, 2519
CENINI, *relatore* 2518. 2519
RUGGERI 2518

« Modifica della tabella E, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » **(1876) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2520, 2521, 2522, 2524
BERTOLI 2520, 2521, 2522
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2524
FORTUNATI 2521, 2522, 2523
OLIVA, *relatore* . . . 2520, 2521, 2522, 2524
PARRI 2521, 2522
RUGGERI 2523
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 2521, 2522, 2523
SPAGNOLLI 2523

« Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione » **(1877) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 2524, 2525, 2526
OLIVA, *f.f. relatore* 2524, 2526

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità » **(1880) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . 2528, 2531, 2532, 2533, 2536
ANGELILLI 2531, 2532
BERTOLI 2529, 2530, 2531, 2536
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2536
CENINI 2530, 2531
MOTT 2535
NEGRI 2530
OLIVA, *f.f. relatore* 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2536
PARRI 2530, 2532
RUGGERI 2530, 2536
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 2532
SPAGNOLLI . 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2536

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Franza Gallotti Balboni Luisa, Mariotti, Mott, Oliva, Parri, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Giacometti e Pesenti sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Negri e Sacchetti.

Interviene, altresì, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Angelilli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Bovetti, per il lavoro e la previdenza sociale Salari e per la sanità Santero.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato » (1874)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato ».

C E N I N I , *relatore*. In merito all'emendamento presentato dai senatori Roda, Ruggeri, Bertoli e Fortunati, io credo che la tesi da me sostenuta sia la più giusta, perchè, esaminate bene le disposizioni legislative attuali, si trova che nel decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, citato nel predetto emendamento, c'è questo articolo 2 relativo alla concessione delle suddette indennità ed altri trattamenti, per cui è dovuto all'ente un contributo pari al due per cento della paga o salario o retribuzione o altra normale competenza comunque denominata, dell'indennità di carovita e relative quote complementari del personale salariato di tutte le categorie. Mi pare che ci siamo.

Il senatore Bertoli mi ha poi suggerito la legge dell'11 gennaio 1956, n. 19, che dice, all'articolo 10, quarto comma: « Il contributo previsto dall'articolo 2, secondo comma del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali ai salariati statali va computato sull'ottanta per cento della paga o retribuzione e dell'aggiunta di famiglia ». Perciò, a mio avviso, l'emendamento di cui trattasi sarebbe superfluo. Comunque il primo periodo dell'articolo 3, ove si voglia modificarlo, dovrebbe essere così emendato: « L'assegno giornaliero previsto dalla presente legge spetta per tutte le giornate che comportano il diritto di paga e costituisce parte integrante della paga giornaliera agli effetti dell'articolo 10, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

R U G G E R I . Anche a nome degli altri presentatori dell'emendamento, sono d'accordo sulla formulazione dell'emendamento propostaci dal relatore.

P R E S I D E N T E . A questo articolo è stato presentato dal relatore senatore Cenini il seguente emendamento: alla fine del primo periodo del primo comma, mettere una virgola e aggiungere: « e costituisce parte integrante della paga giornaliera agli effetti dell'articolo 10, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

Naturalmente l'emendamento precedente viene ritirato.

Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Cenini.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« L'assegno giornaliero previsto dalla presente legge spetta per tutte le giornate che comportano il diritto di paga, e costituisce parte integrante della paga giornaliera agli effetti dell'articolo 10, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Esso è ridotto nella stessa proporzione della riduzione della paga giornaliera nei casi di assenza dal lavoro, di

punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti la riduzione della paga medesima.

Non è dovuto nelle giornate in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario ».

(*E approvato*).

Art. 4.

La corresponsione dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge che venga a trovarsi nella posizione di stato prevista dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(*E approvato*).

Art. 5.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza tra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per passaggio di categoria o di nomina a capo operaio.

(*E approvato*).

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 5.250.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 10.500.000.000 per gli esercizi successivi viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della ricchezza mobile categoria *A* e *B*.

C E N I N I , *relatore*. L'articolo deve essere modificato come si è fatto per quelli corrispondenti dei disegni di legge gia approvati, secondo la proposta del senatore Oliva.

Inoltre occorre provvedere alla copertura finanziaria concernente l'inclusione, tra i beneficiari del provvedimento, degli operai dell'A.N.A.S. e dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali. Propongo pertanto il seguente nuovo testo dell'articolo stesso:

« Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 5.250.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 10.500.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della ricchezza mobile categorie *A* e *B*.

Al maggior onere occorrente per gli operai dell'A.N.A.S. si farà fronte con variazioni agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda medesima.

All'erogazione dell'assegno previsto dalla presente legge a favore del personale della Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali provvede direttamente l'Amministrazione stessa con imputazione sui propri fondi, fino a quando le retribuzioni di detto personale non saranno iscritte in bilancio ».

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'articolo 6 nel nuovo testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica della tabella E, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1876)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica della tabella *E*, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

O L I V A , *relatore*. Noi ieri abbiamo portato a cento lire per punto di coefficiente l'indennità di vigilanza degli ispettori del lavoro; restano scoperti tutti i restanti dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, compreso il personale amministrativo degli stessi ispettorati del lavoro, i quali sono stati esclusi dal benefi cio dell'assegno mensile a causa dei premi speciali di cui fruiscono, attraverso un fondo che viene reperito nelle casse dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per servizi prestati complessivamente dal personale del Ministero del lavoro per conto degli enti assicurativi. Questo fondo, per legge, non può superare lo 0,35 per cento del complesso dei contributi dello stesso Istituto nazionale per la previdenza sociale. In realtà questa quota non è stata mai raggiunta perchè i premi speciali, che vengono distribuiti trimestralmente in base a decreti concordati tra il Ministero del lavoro e il Ministero del tesoro, hanno raggiunto finora un massimo del 20-22 per cento.

P A R R I . Queste percentuali a che cosa si riferiscono?

B E R T O L I . A che misura ascendono?

O L I V A , *relatore*. Le percentuali si riferiscono al totale dei contributi e dovrebbero ascendere a sette-otto miliardi. Per esempio, in vista del ritardo di questa discussione, il decreto che liquida il premio per il primo trimestre del 1962 è già pronto nella misura di 70 lire al punto. Se si nega l'assegno integrativo, è chiaro che il premio speciale deve essere almeno pari all'assegno integrativo stesso. Perciò la questione sostanzialmente è meno grave di quanto inizialmente pensavamo. Senonchè, avendo ieri approvato la tabella degli ispettori del lavoro in base a 100 lire per ogni punto di coefficiente, non possiamo adesso bloccare il resto del personale a 70 lire. Bisogna, anche per questo personale, trovare una soluzione analoga a quella adottata per il personale dell'A.N.A.S., per cui vi sia un elemento di stipendio che corrisponda alle 70 lire per punto a titolo di indennità integrativa, e venga inoltre conservato, sia pure con un limite ovvio e ragionevole, anche l'attuare premio speciale, in modo da concedere le prime 70 lire per punto come indennità e un supplemento di 30 o 35 lire di premio, onde ottenere un livellamento. Bisogna stare attenti a non superare le cento lire degli ispettori del lavoro, perchè altrimenti questi ci richiederebbero maggiori ritocchi e allora il problema non sarebbe mai risolto. Anche con la soluzione testè prospettata, non si può dire di aver risolto la questione della copertura, perchè si tratterebbe pur sempre di trovare una somma di due miliardi e mezzo.

Il personale del Ministero del lavoro fa presente che la copertura potrebbe essere offerta dallo stesso fondo in cui vengono reperiti i premi speciali, naturalmente a condizione di usufruirne fino al massimo consentito dalla legge, cioè fino a quello 0,35 per cento che finora non è mai stato raggiunto.

Si tornerebbe così, sia pure con qualche variante, all'emendamento proposto ieri dal Sottosegretario Salari, il quale era d'avviso di portare il premio speciale a cento lire per punto di coefficiente.

Si potrebbe in tal modo aggirare l'ostacolo, fino a un certo punto, trovando la copertura in fondi che non sono almeno direttamente a carico dello Stato e che in un certo senso sono già previsti dalla legge, perchè la legge pone a disposizione questo fondo su cui, con decreti del Ministero del tesoro e di quello del lavoro, si liquidano trimestralmente i premi anzidetti.

P R E S I D E N T E . Questo fondo di quanto è?

O L I V A , *relatore*. È un fondo che arriva fin allo 0,35 per cento dei contributi. Materialmente si tratta di 7-8 miliardi.

B E R T O L I . Prima di tutto vorrei sapere dal relatore o dal Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale se questo personale che fruisce del premio che vorremmo modificare in relazione alla proposta fatta ieri dal Sottosegretario sia tutto quello dipendente dal Ministero del lavoro.

O L I V A , *relatore*. Sì, anche se, logicamente, dovrebbe essere solo quello dipendente dagli uffici del lavoro.

B E R T O L I . Allora creiamo evidentemente una sperequazione rispetto agli ispettori del lavoro che noi volevamo trattare in maniera diversa dagli altri. Si era detto, e il relatore stesso aveva sostenuto questa tesi, che la tabella degli ispettori del lavoro avrebbe dovuto essere riguardata, eventualmente, dopo che noi avessimo sistemato la faccenda del personale del Ministero del lavoro.

O L I V A , *relatore*. Ma poichè abbiamo portato il coefficiente a cento lire, evidentemente non possiamo ritornare indietro.

B E R T O L I . Ma per quale ragione non abbiamo voluto accettare la tesi sostenuta dal rapresentante degli ispettori del lavoro i quali, oltre al premio proposto dal Ministro attraverso la modifica della tabella *E*, desideravano anche le 70 lire a punto?

O L I V A , *relatore*. Non le 70 lire: desideravano l'indennità integrativa convenientemente ridotta.

B E R T O L I . Le cento lire comprensive di una parte che era quella che già percepivano attraverso i premi e che anche attualmente percepiscono. Per quale ragione, adesso, al personale degli ispettorati, che ha funzioni particolarmente delicate, creiamo una situazione per cui non si distingue dagli altri?

O L I V A , *relatore*. Per la stessa ragione per cui non abbiamo concesso l'assegno integrativo, quando abbiamo discusso l'altro disegno di legge, ai cancellieri ed ai segretari giudiziari. Quindi, o si riprende tutto il discorso, oppure per il momento l'indennità di vigilanza esclude l'assegno integrativo.

B E R T O L I . Seconda questione: noi dovremmo praticamente fissare — e credo che forse, accettando la proposta avanzata dal Sottosegretario, riusciremo a questo scopo — un criterio di determinazione di questo premio in maniera da non lasciare arbitri i funzionari di distribuirlo secondo i loro criteri. Sarebbe uno strumento di discriminazione in mano ai funzionari.

O L I V A , *relatore*. Ma se abbiamo approvato il premio di interessamento dell'A.N.A.S.: non è la stessa cosa?

B E R T O L I . Non sono d'accordo.

P A R R I . Faccio osservare che il fondo contributi dal quale si vuole fare questo prelievo ha uno scopo speciale: deve servire cioè per le pensioni, e deve servire anche per dare un'indennità. Mi pare non corretto l'uso che se ne prospetta; finchè si tratta degli ispettori dell'ufficio del lavoro, vi è un'attività connessa con funzioni particolari; ma se si tratta di dare l'indennità ad impiegati che esercitano una funzione amministrativa di carattere generale, è un uso indebito di denari che hanno uno scopo specificamente diverso.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Bisogna riformare la legge, che pone sullo stesso piano tutto il personale che svolge una attività connessa a quella degli ispettori del lavoro.

F O R T U N A T I . Si dice che non è connessa...

O L I V A , *relatore*. È connessa, perchè in realtà vi sono degli uffici che fanno qualche cosa che è nell'interesse della previdenza sociale: dico gli uffici del lavoro. Con una apposita legge, però, è stato esteso questo beneficio anche al personale centrale. C'è un precedente legislativo; può essere un errore, ma c'è.

F O R T U N A T I . È sbagliata l'applicazione, che è una cosa diversa.

O L I V A , *relatore*. La conclusione del discorso del senatore Parri è che allora bisogna, anche per questo personale, ricorrere all'ordine del giorno e affidare la questione allo studio del Tesoro, affinchè la somma occorrente, anzichè sul fondo premi, sia prelevata sui fondi del bilancio...

P A R R I . ... del Ministero del lavoro.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Pregherei la Commissione di rinviare questo problema e di attenersi all'interpretazione che il Ministero ha dato alla legge dalla sua emanazione ad oggi. Il Ministero ha precisato che l'indennità di vigilanza sia quel premio speciale che viene erogato a favore degli Uffici del lavoro e a tutto il personale dell'Amministrazione. E ritengo che sia un'interpretazione benevola e generosa. Con quanto viene proposto si farebbe fare un passo indietro al personale, privandolo del vantaggio che ha goduto fino ad oggi...

P A R R I . Ritiro la mia osservazione e osservo che l'Italia è un miracolo burocratico...

O L I V A , *relatore*. Per puro scrupolo di relatore vorrei anche prospettare una soluzione del tutto provvisoria per non privare...

P R E S I D E N T E . Non facciamo cose provvisorie, per carità!

O L I V A , *relatore*. Poichè si tratta di un intero Ministero ed è stato sottolineato che occorre una somma di 2 miliardi e mezzo, si potrebbe superare il problema lasciandolo risolvere all'interno degli Uffici...

B E R T O L I . L'hanno già risolto con un decreto ministeriale e i miglioramenti glieli daranno ugualmente...

O L I V A , *relatore*. Daranno 70 lire per ogni punto e non 100.

Ad ogni modo stavo per dire che se noi non prendiamo alcuna decisione e facciamo il solito ordine del giorno, nel frattempo il Ministero provvederà in qualche modo con il fondo premi speciali e col concorso del Tesoro.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Perchè arrangiare quando si può fare secondo legge?

O L I V A , *relatore*. Allora mi rimetto alle decisioni che prenderà la Commissione.

F O R T U N A T I . Con la situazione in atto un certo criterio discrezionale nella valutazione delle persone cui spetta l'indennità — persone che, come abbiamo visto ed udito, sono meritevoli di ogni considerazione — mi pare che vi debba essere. La proposta del Sottosegretario Salari è che automaticamente tutto il personale prenda gli stessi punti della tabella *E* e quindi non 70 ma 100.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si doveva raggiungere la stessa cifra che hanno gli ispettori.

F O R T U N A T I . Se noi fissiamo di colpo la norma legislativamente — e io sarei favorevole — dobbiamo poi dare a tutti 100, anche negli altri Ministeri.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Eh no...

F O R T U N A T I . Credo che non vi sia differenza alcuna tra il personale del Ministero del lavoro e, ad esempio, quello del Ministero della difesa.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Questo è un problema che non dobbiamo toccare oggi, perchè vi pensa la legge n. 628 del 22 luglio 1961.

F O R T U N A T I . Proprio per non smuovere tutto lasciamo stare le cose come stanno e sia provveduto con decreti ministeriali se vi è una legge che lo consente. Se risolviamo con legge questo problema potrebbe diventare la piattaforma per la soluzione totale . . .

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Questa piattaforma non si può estendere alle altre Amministrazioni. Questa indennità cosiddetta di vigilanza viene data agli ispettori in considerazione dei particolari compiti che gli ispettori stessi svolgono. Se poi in base all'articolo 10 della citato legge n. 628 il Ministero ritiene che questa indennità debba essere estesa a un'altra aliquota del personale dell'Amministrazione centrale che svolge compiti istituzionalmente connessi a quelli degli ispettori, sarà cosa che dovrà risolvere il Ministero stesso. Non capisco invece perchè gli altri Ministeri possano invocare il precedente degli Uffici del lavoro che percepiscono un premio speciale dovuto espressamente in considerazione dell'attività che svolgono a favore degli Istituti di previdenza e di assistenza, i quali ultimi dovrebbero provvedere altrimenti con proprio personale e con una propria organizzazione ai servizi di cui trattasi. Ed in analogia con quello che avviene con l'articolo 10 per gli ispettori, con l'articolo 15 avviene per gli Uffici centrali. La preoccupazione del senatore Fortunati, quindi, non ha motivo di esistere, perchè sono indennità e sono premi speciali dovuti per motivi specifici, che non possono essere invocati dal personale delle altre Amministrazioni.

R U G G E R I . Le mansioni degli uscieri del Ministero del lavoro sono connesse al lavoro di vigilanza? Pare che sia sostenibile questa tesi?

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Questo è un altro problema, senatore Ruggeri. La legge è stata applicata fino ad oggi con questo criterio interpretativo. Se la Commissione ritiene che siano criteri troppo estensivi, che la legge non consente, allora c'è il Ministero del tesoro, ci sarà la Corte dei conti, vi sono gli organi di vigilanza — che non hanno fatto finora alcuna osservazione circa l'applicazione di questa legge — che possono intervenire allorchè venisse richiamata la loro attenzione. La Commissione si rende conto che, avendo questo personale fruito di un certo trattamento, non possiamo oggi andare a dire che esso è stato percepito indebitamente. Mi pare che sarebbe piuttosto grave.

S P A G N O L L I . Ieri e nei giorni precedenti ho sempre insistito sulla necessità di fare l'interesse del personale in una visione perequativa, e mi pare che su questa posizione di fondo ci siamo trovati presso che tutti d'accordo. Mi scusi il senatore Fortunati, se ancora oggi dobbiamo insistere sullo stesso argomento. Qui ci troviamo di fronte a delle mansioni speciali, sulle quali è inutile ritornare: compiti degli ispettori, quello che fanno per recuperare ingenti somme — compiti sottolineati anche dal senatore Mariotti —, effettive mansioni di pungolo nei confronti delle aziende nell'interesse dell'attuazione delle disposizioni di legge per far affluire i regolari contributi agli Istituti previdenziali; e si capisce allora che questi funzionari debbono essere messi in una particolare posizione, direi anche di non sudditanza e di non pericolo, posizione che è ben diversa da quella degli altri funzionari che stando al tavolo svolgono un compito meno importante che potrebbe essere considerato di coadiuvamento. Poi vi sono i funzionari degli Uffici centrali che sono ancora più lontani da queste mansioni specifiche. Mentre trovo giustificatissimo quello che abbiamo fatto ieri, portare a lire 100 per punto di coefficiente l'indennità di vigilanza per gli ispettori del lavoro, veramente mi domando se ora, approvando l'emendamento proposto dal Sottosegreta-

rio Salari, e anche soprattutto dopo le spiegazioni date dal Sottosegretario stesso, noi faremmo veramente l'interesse del personale.

Salva la soluzione interna sul piano dei decreti amministrativi, vedremo se sarà il caso di riformare la legge. Questo problema non riguarda soltanto il Ministero del lavoro, ma tutte le altre Amministrazioni. È un problema di revisione generale per salvare il principio perequativo, che bisogna assolutamente affrontare e risolvere. Non sarei, però, del parere di approvare l'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato Salari. Affiderei questa questione all'attenzione del Ministro del tesoro attraverso un ordine del giorno, affinchè la risolva d'accordo con il Ministro del lavoro.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alle conclusioni del senatore Spagnolli ed assumo l'impegno di sottoporre allo studio del Ministro il problema, perchè veda di risolverlo in sede ministeriale; ove ciò non sia possibile, la questione sarà unita alle altre esaminate nella seduta di ieri, da studiare e risolvere, eventualmente, con successivi provvedimenti legislativi.

P R E S I D E N T E . Se esiste, come è stato detto, una legge, non c'è che da applicarla...

O L I V A , *relatore*. Nell'ordine del giorno vi dovrebbero essere due indicazioni particolari. una prima, esprimente il pensiero e l'augurio che nel frattempo, per non danneggiare il personale, il premio speciale sia corrisposto in una misura non inferiore alle 70 lire per punto di coefficiente in modo da assicurare almeno l'assegno integrativo; una seconda, per precisare che — ove si accetti di corrispondere intanto un premio speciale di almeno 70 lire per punto — in sede di esame del provvedimento non si dovrà più parlare di decorrenza dal 1° gennaio 1962. Evidentemente, se per altra via i funzionari avranno già avuto l'indennità, non sarà più necessario dare agli eventua li futuri provvedimenti legislativi efficacia retroattiva.

P R E S I D E N T E . E allora non è necessario l'ordine del giorno: resti una intesa tra i due Sottosegretari di Stato.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, che con gli emendamenti apportativi nella seduta di ieri, rimane così formulato:

Articolo unico.

La tabella *E*, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, è modificata come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1962:

Coefficiente di stipendio	Importo
670	67.000
500	50.000
402	40.200
325	32.500
271	27.100
229	22.900
202	20.200
180	18.000
157	15.700

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione » (1877)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione ».

Prego il senatore Oliva, essendo il relatore senatore De Luca impegnato in Aula, di riferire sugli accordi intervenuti per la definitiva approvazione del disegno di legge in esame.

O L I V A , *f.f. relatore*. Sul disegno di legge n. 1877, del quale nelle sedute precedenti sono stati approvati gli articoli, c'era soltanto da trovare l'inquadramento esatto, nella tabella allegata al provvedimento, degli assistenti delle Accademie di belle arti, degli

accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale di danza nonchè degli aiuti di laboratorio, aiuti maestri d'arte, sottocapi d'arte o qualifiche corrispondenti.

Il collega De Luca, relatore, impegnato, come ha già precisato il nostro Presidente, in Aula, chiede che la Commissione introduca, nella tabella annessa al disegno di legge in esame, le accennate categorie nel punto che io stesso indicherò.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo ora allo esame e alla votazione della tabella, di cui do lettura:

TABELLA

Carriera direttiva:

— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;
— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi - carriera speciale;
— Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;
— Istituto di patologia del libro;
— Sovraintendenze alle antichità e belle arti: archeologi; storici dell'arte; architetti;
— Conservatori di musica, accademie di belle arti e accademie nazionali di arte drammatica e di danza - carriera amministrativa;
— Amministrazione universitaria: conservatori dei musei delle scienze e curatori degli orti botanici universitari; tecnici laureati per gli istituti universitari; personale delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici; personale degli uffici amministrativi delle università e degli istituti di istruzione superiore; personale di ragioneria delle segreterie universitarie (carriera direttiva); ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione superiore; tecnici laureati per gli osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano.

Carriera di concetto:

— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi: carriera amministrativa;
— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi: carriera speciale di ragioneria;
— Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative: aiuto bibliotecari e ragionieri;
— Sovrintendenze alle antichità e belle arti: ragionieri; segretari disegnatori; geometri; restauratori di opere d'arte;
— Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: segretari;
— Istituti di istruzione tecnica e professionale: segretari ragionieri economi; censori di disciplina;
— Conservatori di musica; Accademie di belle arti ed Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza - personale di segreteria;
— Istituti e scuole d'arte - segretari economi;
— Amministrazione universitaria: aiuto bibliotecari, personale amministrativo, tecnici coadiutori, ostetriche, personale di ragioneria (carriera di concetto), calcolatori degli osservatori astronomici, tecnici coadiutori degli uffici universitari, tecnici coadiutori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano;
— Convitti nazionali ed educandati femminili: personale di ragioneria;
— Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo; personale di segreteria;
— Scuola di metodo A. Romagnoli per gli educatori dei ciechi: personale di segreteria.

Carriera esecutiva:

— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;
— Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;
— Istituto di patologia del libro;
— Sovraintendenze alle antichità e belle arti: assistenti, operatori tecnici, personale esecutivo;

— Amministrazione universitaria: segreterie universitarie, personale tecnico compresi gli infermieri delle università e degli istituti di istruzione superiore, personale tecnico degli osservatori astronomici;
— Conservatori di musica, Accademie di belle arti ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
— Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: applicati di segreteria; aiutanti tecnici, ruolo ad esaurimento del personale di segreteria;
— Istituti di istruzione tecnica e professionale: applicati di segreteria, magazzinieri;
— Istituti e scuole d'arte: segretari economi, applicati di segreteria.

Carriera del personale ausiliario:

— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;
— Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;
— Sovraintendenze alle antichità e belle arti: custodi e guardie notturne; operatori dell'opificio pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico nazionale;
— Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: bidelli e ruolo transitorio degli aiutanti tecnici;
— Istituti di istruzione tecnica e professionale: bidelli, aiutanti tecnici, personale di cucina, accudienti ai convitti e guardarobieri;
— Istituti e scuole d'arte;
— Amministrazione universitaria;
— Osservatori astronomici;
— Osservatorio vesuviano;
— Conservatori di musica, accademia di belle arti ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
— Scuola magistrale di metodo A. Romagnoli per gli educatori dei ciechi in Roma.

O L I V A , *f.f. relatore*. Il senatore De Luca propone i seguenti emendamenti. Sotto la rubrica: Carriera di concetto, aggiungere, al settimo alinea, le parole: « assistenti, accompagnatori al pianoforte, pianisti accompagnatori »; aggiungere, all'ottavo alinea, le parole: « aiuti maestri d'arte, sottocapi d'arte o qualifiche corrispondenti »; sotto la rubrica: Carriera esecutiva, aggiungere, all'ultimo alinea, le parole: « aiuti di laboratorio, aiuti maestri d'arte, sottocapi d'arte o qualifiche corrispondenti ».

P R E S I D E N T E . Metto in votazione i suddetti emendamenti alla tabella.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti la tabella, che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulata:

TABELLA

Carriera direttiva:

— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;
— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi - carriera speciale;
— Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;
— Istituto di patologia del libro;
— Sovraintendenze alle antichità e belle arti: archeologi; storici dell'arte; architetti;
— Conservatori di musica, accademie di belle arti e accademie nazionali di arte drammatica e di danza - carriera amministrativa;
— Amministrazione universitaria: conservatori dei musei delle scienze e curatori degli orti botanici universitari; tecnici laureati per gli istituti universitari; personale delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici; personale degli uffici amministrativi delle università e degli istituti di istruzione superiore; personale di ragioneria delle segreterie universitarie (carriera direttiva); ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione superiore; tecnici laureati per gli osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano.

Carriera di concetto:

— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi: carriera amministrativa;
— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi: carriera speciale di ragioneria;
— Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative: aiuto bibliotecari e ragionieri;
— Sovraintendenze alle antichità e belle arti: ragionieri; segretari; disegnatori; geometri; restauratori di opere d'arte;
— Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: segretari;
— Istituti di istruzione tecnica e professionale: segretari ragionieri economi; censori di disciplina;
— Conservatori di musica; Accademie di belle arti ed Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza - personale di segreteria, assistenti, accompagnatori al pianoforte, pianisti accompagnatori;
— Istituti e scuole d'arte - segretari economi, aiuti maestri d'arte, sottocapi d'arte o qualifiche corrispondenti;
— Amministrazione universitaria: aiuto bibliotecari, personale amministrativo, tecnici coadiutori, ostetriche, personale di ragioneria (carriera di concetto), calcolatori degli osservatori astronomici, tecnici coadiutori degli uffici universitari, tecnici coadiutori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano;
— Convitti nazionali ed educandati femminili: personale di ragioneria;
— Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo; personale di segreteria;
— Scuola di metodo A. Romagnoli per gli educatori dei ciechi: personale di segreteria.

Carriera esecutiva:

— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;
— Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;
— Istituto di patologia del libro;
— Sovraintendenze alle antichità e belle arti: assistenti, operatori tecnici, personale esecutivo;
— Amministrazione universitaria: segreterie universitarie, personale tecnico compresi gli infermieri delle università e degli istituti di istruzione superiore, personale tecnico degli osservatori astronomici;
— Conservatori di musica, Accademie di belle arti ed Accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
— Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: applicati di segreteria, aiutanti tecnici, ruolo ad esaurimento del personale di segreteria;
— Istituti di istruzione tecnica e professionale: applicati di segreteria, magazzinieri;
— Istituti e scuole d'arte: segretari economi, applicati di segreteria, aiuti di laboratorio, aiuti maestri d'arte, sottocapi d'arte o qualifiche corrispondenti.

Carriera del personale ausiliario:

— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;
— Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;
— Sovraintendenze alle antichità e belle arti: custodi e guardie notturne; operatori dell'opificio pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico nazionale;
— Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: bidelli e ruolo transitorio degli aiutanti tecnici;
— Istituti di istruzione tecnica e professionale: bidelli, aiutanti tecnici, personale di cucina, accudienti ai convitti e guardarobieri;
— Istituti e scuole d'arte;
— Amministrazione universitaria;
— Osservatori astronomici;
— Osservatorio vesuviano;
— Conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

— Scuola magistrale di metodo A. Romagnoli per gli educatori dei ciechi in Roma.

(*E approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità » (1880)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito dela discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità ».

Nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale ed è stato iniziato l'esame dell'articolo 1.

O L I V A , *f.f. relatore*. Il senatore Valmarana mi ha pregato di scusarne l'assenza, dovuta a improvvisi impegni familiari, e di sostituirlo nel compito di relatore. Egli tuttavia mi ha informato che, appunto a causa di tali imprevedibili impegni familiari, non ha potuto nemmeno raccogliere gli ulteriori dati che la Commissione gli aveva richiesti. Comunque, il Sottosegretario Bovetti mi ha messo al corrente di una lettera dell'onorevole Gaspari, Sottosegretario per l'industria e il commercio, nella quale si forniscono le notizie richieste dalla Commissione, lettera in data 2 aprile 1962 di cui do lettura:

« Caro Bovetti, consentimi di richiamare la tua attenzione sulla particolare situazione degli impiegati di alcuni ruoli del corpo delle miniere esclusi dalla concessione dell'assegno mensile previsto, per il personale di tutti gli altri ruoli di questo Ministero, dal disegno di legge n. 1880, d'iniziativa del Governo, attualmente all'esame del Senato.

« Desidero, invero, illustrarti i motivi per i quali, a suo tempo, la Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto di escludere il suindicato personale dal beneficio in parola e le ragioni che hanno indotto questa Amministrazione a richiedere per il personale stesso la concessione dell'assegno mensile nonchè ad inoltrare al tuo Dicastero il testo di un emendamento al disegno di legge n. 1880, inteso a includere il personale di cui trattasi tra le categorie previste dallo stesso provvedimento.

« Gli impiegati in questione appartengono al ruolo dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, al ruolo tecnico (ingegneri), al ruolo del servizio geologico, al ruolo del servizio chimico, al ruolo tecnico della carriera di concetto (periti), al ruolo della carriera esecutiva (assistenti), e al ruolo degli agenti tecnici preparatori. La loro esclusione dal provvedimento di concessione dell'assegno mensile sarebbe motivata dalla circostanza che agli interessati già compete un trattamento economico differenziato (compenso speciale a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324).

« In merito a tale esclusione devo precisarti, anzitutto, che gli impiegati appartenenti al ruolo dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, al ruolo del servizio chimico e al ruolo degli agenti tecnici preparatori non sono ammessi al beneficio del compenso speciale di cui alla citata legge n. 1324 del 1941, nè godono comunque di alcuna altra integrazione in aggiunta al trattamento economico normale. Pertanto la omessa indicazione di detti impiegati nell'elenco del personale di questo Ministero cui viene concesso l'assegno mensile risulta assolutamente ingiustificata.

« Per quanto riguarda poi le altre categorie di personale che hanno titolo alla corresponsione del compenso previsto dalla citata legge n. 1324 del 1941, richiamo la tua attenzione sulla natura di tale compenso, il quale non è assimilabile ad una " indennità forfettaria fissa mensile " bensì a un semplice compenso " giornaliero " legato, per tale sua qualità, ad una effettiva, particolare prestazione giornaliera. Infatti, detto

compenso viene corrisposto al personale interessato soltanto per i giorni in cui l'impiegato compie visite o ispezioni in miniere o lavori di campagna in località impervie e pericolose, e, pertanto, viene a configurarsi come una " integrazione giornaliera " della indennità di missione, a compenso del rischio che l'incarico può comportare. Inoltre, detto compenso giornaliero è stabilito ancora in attuali lire 50, 40, 30 e 20, in relazione alla qualifica posseduta o alla carriera di appartenenza. Infine, per la corresponsione dei compensi in parola — la cui concessione resta comunque subordinata alla specifica valutazione di apposita commissione — è iscritta sul capitolo di spesa del bilancio di questo Ministero la esigua somma annua di lire 300.000.

« Da quanto ti ho esposto risulta chiaramente che la maggiorazione del trattamento economico giornaliero, per il personale di cui trattasi — ed in proposito ti preciso che il personale della carriera esecutiva (assistenti), pur avendo titolo al compenso, di fatto non lo ha mai percepito in quanto tale personale non effettua visite o ispezioni in miniera — è di poche centinaia di lire al mese, laddove gli impiegati degli altri ruoli di questo Ministero, dopo il perfezionamento del disegno di legge n. 1880, verranno a fruire di un aumento mensile che, come è noto, andrà da un minimo di lire 10.000 ad un massimo di lire 46.900. Risulta, altresì, chiaro che una eventuale definitiva determinazione che escludesse il personale di cui trattasi dalla concessione dell'assegno mensile, muovendo da errate valutazioni in merito alla concreta portata delle norme contenute nella citata legge n. 1324 del 1941, apparirebbe manifestamente infondata e, quindi, ingiusta.

« Permettimi, infine, di richiamare ancora la tua attenzione sulla circostanza che, per altre categorie di personale, le quali pur godono di una effettiva « indennità mensile forfettaria », non si è ritenuto di applicare il principio — che si vorrebbe ora affermare per il solo personale di alcuni ruoli del Corpo delle miniere — della inconciliabilità dell'assegno mensile con altre forme di indennità accessorie. Mi riferisco ai disegni di legge n. 1872, n. 1876 e n. 1878, anch'essi all'esame del Senato, con i quali si dispone la maggiorazione di talune indennità mensili in atto godute rispettivamente da impiegati del Ministero di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e della difesa.

« Sono certo che non mancherai di esaminare attentamente la questione che ti ho illustrato, ai fini di una giusta soluzione ».

Oltre alle categorie elencate in questa lettera c'è il personale a contratto tipo dell'ex M.A.I., ossia dell'ex Ministero dell'Africa italiana. Sarà il caso di segnalarlo nell'ordine del giorno da votare col disegno di legge.

S P A G N O L L I . Effettivamente anche a me è giunta la segnalazione per il personale dell'ex M.A.I.

B E R T O L I . Praticamente l'istanza del senatore Oliva rispecchia il contenuto dell'emendamento da noi proposto, che pertanto risulta assorbito.

O L I V A , *f. f. relatore*. Abbiamo già deliberato di inserire nella tabella compresa nell'articolo 1 il personale dell'Amministrazione delle attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.I.). Inoltre, in questa lista di emendamenti passatami dal relatore Valmarana, trovo modificazioni al quadro dei ruoli relativi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e in particolare è segnalata la questione del corpo forestale dello Stato.

S P A G N O L L I . È una delle richieste che io affiderei all'ordine del giorno. Per quanto riguarda il Ministero dell'industria e del commercio, mi sembra che siamo d'accordo di inserire il personale del corpo delle miniere di cui abbiamo già discusso. Vi sarebbe anche da inserire, al posto giusto, il personale a contratto tipo dell'ex M.A.I., qualora vi sia l'assenso del Ministero del tesoro.

B E R T O L I . Votiamo il disegno di legge, salvo il coordinamento della tabella.

O L I V A , *f.f. relatore.* Sarebbe una cosa grave, dopo aver votato una tabella, togliere una voce. Allora affidiamola senz'altro all'ordine del giorno.

S P A G N O L L I . Io ho proposto un emendamento all'articolo 1 della tabella del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con una elencazione che ho fatto distribuire. Questa elencazione si puo mettere nell'ordine del giorno.

O L I V A , *f.f. relatore.* C'è una proposta di emendamento all'articolo 1, per quanto riguarda il Ministero della sanità pubblica. A titolo personale e non soltanto come relatore, dopo le decisioni di ieri, desidero che venga messo a verbale quello che è il frutto di accertamenti che nel frattempo ho potuto ottenere e cioè: segnalo al Sottosegretario per il tesoro che in realtà la esclusione dei medici e dei veterinari provinciali, a parte la questione della copertura, risulta veramente contraddittoria. Noi ci accingiamo infatti ad approvare il disegno di legge del Governo in cui, proprio ai primi posti nella carriera direttiva, sono ammessi a godere dell'indennità integrativa i Direttori generali dei servizi tecnici del Ministero. Orbene: mi consta che anche a questi Direttori generali viene corrisposta una quota della Cassa proventi alimentata dai medici e veterinari provinciali. Si ha così l'assurdo che i medici ed i veterinari provinciali sono esclusi dall'assegno integrativo perchè godono della Cassa proventi che essi stessi alimentano, mentre i Direttori generali — che godono della stessa Cassa senza alimentarla — si vedono invece riconoscere anche l'indennità integrativa!

Se per ragioni di copertura non è possibile affrontare e risolvere subito il problema, sarebbe logico che togliessimo dal novero degli aventi diritto all'assegno mensile i suddetti quattro direttori generali. Ma poichè questo non si può fare, per motivi di regolamento, desidero almeno che si dia atto di questo a verbale, perchè costituisca materiale per la formulazione dell'ordine del giorno, salvo altre proposte da parte degli onorevoli colleghi.

R U G G E R I . Siamo perfettamente d'accordo con quanto esposto dal relatore Oliva.

C E N I N I . E allora approviamo lo emendamento.

O L I V A , *f.f. relatore.* Abbiamo già votato contro l'emendamento.

N E G R I . E l'emendamento con il quale vengono esclusi i medici provinciali.

S P A G N O L L I . Dobbiamo essere grati al senatore Oliva che si è fatto carico di questo accertamento. Stando così le cose mi domando veramente se possiamo insistere nel voto negativo espresso ieri all'emendamento. Perchè, se siamo convinti, in base alle dichiarazioni che ci ha fatto il senatore Oliva, che qui stiamo commettendo un'ingiustizia, mi sembra un controsenso che i medici provinciali, i quali lavorano ed hanno dei diritti che vanno a finire in una cassa comune, non abbiano ad usufruire dell'assegno integrativo, di cui per contro altri usufruiscono pur percependo premi a carico della cassa dei medici. Ciò è contro giustizia e credo sia nostro dovere rivedere la decisione che abbiamo presa ieri. Si tratta di una lacuna, dopo tutto il lavoro di questi giorni, ancora più grossa delle altre.

P A R R I . Se non si ha il consenso del Tesoro non si può fare nulla...

B E R T O L I . Sono d'accordo sostanzialmente con quanto ha detto il senatore Spagnolli, ma ho una preoccupazione formale — ed il senatore Oliva mi pare consenziente — e cioè che ieri noi abbiamo respinto l'emendamento in favore dei medici provinciali e veterinari. Oggi poi la Commissione non è nemmeno al completo, come lo era ieri, e mi pare indelicato o non corretto comunque modificare un voto già espresso.

N E G R I . Modifichiamo il testo dell'emendamento e votiamo.

B E R T O L I . Non si tratta solo di modificare una parola: la Commissione ha re-

spinto un emendamento che esprimeva quel determinato concetto. Possiamo ora modificare il concetto ed il voto?

O L I V A , *f.f. relatore*. L'emendamento è stato respinto per difetto di copertura.

B E R T O L I . Possiamo modificare quello che ieri la Commissione ha deliberato? Nella sostanza sono d'accordo, ma riconfermo la mia preoccupazione al riguardo.

S P A G N O L L I . Ho messo la Commissione dinanzi a questo caso di coscienza: non è che io proponga con ciò di buttare tutto all'aria. Il legislatore però, ove, in base a notizie certe, riconosca di aver sbagliato, è in dovere di correggere l'errore.

P R E S I D E N T E . Il verbale della seduta di ieri dice: « Il relatore Valmarana si dichiara favorevole all'estensione dell'assegno mensile agli impiegati dell'Amministrazione A.A.I.I., nonchè ai dipendenti del servizio chimico del Ministero dell'industria, e all'accantonamento, ai termini del concordato ordine del giorno, dell'emendamento riguardante i medici e veterinari per i servizi centrali e periferici nonchè le guardie di sanità. Quindi, dopo interventi del Sottosegretario Santero e del senatore De Luca, favorevoli a quest'ultimo emendamento (quello dei medici) del senatore Cenini e del Sottosegretario Bovetti, la Commissione respinge l'emendamento relativo ai medici veterinari e guardie di sanità (nel senso di impegnare il Governo, secondo lo schema di ordine del giorno concordato, allo studio della questione in vista di una successiva soluzione entro breve termine) eccetera ».

Dunque, non solo abbiamo negato l'emendamento, ma persino la possibilità che lo emendamento venga preso in considerazione.

O L I V A , *f.f. relatore*. Anzi, la Commissione ha impegnato il Governo rimandando la questione all'ordine del giorno. Il senso della ripulsa è proprio questo.

S P A G N O L L I . Forse il concetto non è espresso bene nella forma. L'emendamento è stato respinto non soltanto per ragioni di copertura, ma per una visione perequativa. Ci sembrava di non poter prendere, allo stato degli atti, una decisione e perciò abbiamo detto: respingiamo l'emendamento non perchè lo riteniamo ingiusto, ma perchè il problema deve essere ulteriomente vagliato. Le notizie portate oggi dal senatore Oliva completano il motivo per cui ieri abbiamo insistito sull'ordine del giorno, ma anche lo superano nel senso che potremo rivedere la decisione presa ieri.

B E R T O L I . Prego tener presente che mi trovo in una situazione piuttosto difficile: l'emendamento e stato proposto da noi ed è stato respinto. Questa questione di forma e estremamente importante. Credo che non possiamo oggi creare un precedente del genere e che la Commissione, non essendo presenti vari suoi componenti che parteciparono alla seduta di ieri, possa prendere in considerazione e votare favorevolmente un emendamento che era stato respinto il giorno prima.

C E N I N I . Ci dovrebbero essere almeno tutti i colleghi di ieri. Invece...

B E R T O L I . Ritengo che non possiamo superare questa questione formale; l'ordine dei nostri lavori, la garanzia della nostra serietà...

A N G E L I L L I . Mi associo a quanto ha detto il collega Spagnolli, perchè con i nuovi elementi oggi emersi si può benissimo rivedere la questione dei medici, dei veterinari e delle guardie di sanità. Sarebbe un doveroso atto di equità. Ove la Commissione insistesse sulla questione di forma che ha sollevato il senatore Bertoli, raccomando al Governo e al Presidente che nel più breve tempo possibile possa essere accolto il voto della Commissione e siano estese le provvidenze in esame ai medici, ai veterinari provinciali e alle guardie di sanità, con la stessa decorrenza, attraverso emendamenti da inserirsi nel disegno di legge in esame in

occasione della discussione alla Camera dei deputati.

Approfitto dell'argomento per sollecitare il Governo ad estendere le provvidenze anche alle categorie attualmente escluse come ad esempio il Corpo forestale e altre categorie del Ministero dell'agricoltura, i dipendenti dell'ex Ministero dell'Africa italiana, i cancellieri, i segretari giudiziari, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari.

P A R R I . Essendo stata reperita la copertura per il Ministero del lavoro su fondi non a carico del bilancio dello Stato, viene a cadere in gran parte la ragione della esclusione delle altre amministrazioni da una decisione immediata, perchè, per esempio, il fabbisogno per i cancellieri è di circa 600 milioni.

O L I V A , *f. f. relatore*. Purtroppo è di 1 miliardo e 600 milioni.

P A R R I . La differenza tra il gettito preventivo stabilito dal Ministero delle finanze sull'imposta di ricchezza mobile e il conto di spesa per i nuovi provvedimenti permette, a mio avviso, di aggiungere benissimo le provvidenze per i medici e i cancellieri e pertanto consente un ripensamento della Commissione, la quale, alla fine dei suoi lavori, stabilito che l'onere aggiuntivo comportato dalla approvazione degli emendamenti proposti è relativamente limitato e può essere ritenuto compreso nel gettito della imposta di ricchezza mobile categoria *A* e *B*, potrebbe accettare ed approvare gli emendamenti stessi.

S P A G N O L L I . Mi rendo conto di certe esigenze; peraltro c'è da rilevare che, operando in una maniera simile a quella proposta dal senatore Parri, rischiamo non dico di sorprendere la buona fede della maggior parte dei componenti la Commissione, ma certo di agire forse in modo differente da quello da essi prescelto; ieri, d'altro canto, costituivamo veramente una Commissione plenaria, cosa che non possiamo dire per la seduta di oggi. Ecco perchè sono perplesso sulla opportunità di rivedere un atteggiamento assunto ieri. Penso piuttosto che noi potremmo escogitare una soluzione soddisfacente, salvando il merito della nostra odierna presa di posizione e, nel contempo, la forma dettata dall'atteggiamento assunto ieri. Pertanto potremmo redigere un ordine del giorno contenente il nostro punto di vista definitivo, cosicchè la Camera dei deputati potrebbe modificare, in relazione ad esso, il disegno di legge che, una volta ritornato al nostro esame, noi potremmo rapidamente approvare.

P R E S I D E N T E . Per quanto concerne i medici e i veterinari provinciali la soluzione potrebbe essere migliore se il rappresentante del Governo facesse presente alla competente Commissione della Camera dei deputati che si tratta di un emendamento che noi avremmo senz'altro approvato ma che non l'abbiamo fatto perchè gli elementi che ci hanno orientato in tal senso sono intervenuti dopo che la Commissione si era già pronunciata con un voto in proposito. Noi però riconosciamo che l'emendamento merita di essere esaminato ed accolto, cosicchè lo approveremo quando la Camera dei deputati dovesse restituire il provvedimento modificato in analogia.

A N G E L I L L I . Stante le dichiarazioni che sono state fatte e il tacito impegno del rappresentante del Governo, mi dichiaro soddisfatto e mi associo alla proposta del senatore Spagnolli, nella fiducia che il Governo vorrà presentare con urgenza il relativo provvedimento, mentre mi associo agli ordini del giorno presentati dal senatore Oliva e dai senatori Cenini e De Luca per le categorie attualmente escluse dalle nuove provvidenze.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero sottolineare quanto ha affermato il senatore Oliva, ossia che si è trattato per le categorie elencate, di una inesatta valutazione che andava pertanto corretta. Mi associo altresì alla preoccupazione regolamentare manifestata e perciò ritengo che la soluzione proposta sia accettabile da tutti e varrà a soddisfare anche le

categorie interessate, le quali hanno espresso l'intenzione di organizzare manifestazioni di sciopero, e che provvederò a tranquillizzare.

S P A G N O L L I . Prima di concludere questa discussione ritengo sia il caso di sottolineare come la 5ª Commissione abbia espresso, sostanzialmente, l'istanza che con i provvedimenti approvati si sia realmente posto termine alla rincorsa di simili disegni di legge, soprattutto di iniziativa parlamentare, per cui si è rientrati nell'ambito di una impostazione generale del tipo di quella esposta dal ministro Medici.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione l'inclusione, nella tabella, del personale del Corpo delle miniere del Ministero dell'industria, cui si è riferito il senatore Oliva.

(*È approvata*).

La Commissione ha già manifestato il suo assenso alla inclusione, nella tabella compresa nell'articolo, del personale dell'A A.I. e del Corpo delle miniere di cui più sopra si è detto.

L'articolo 1, con gli emendamenti anzidetti, rimarrebbe così formulato:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Carriera direttiva:

Consiglio di Stato (personale amministrativo);

Consiglio nazionale delle ricerche;

Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);

Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Carriera di concetto:

Consiglio di Stato;

Avvocatura generale dello Stato;

Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Carriera esecutiva:

Uffici di Presidenza;

Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);

Consiglio di Stato;

Avvocatura generale dello Stato;

Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Carriera del personale ausiliario:

Uffici di Presidenza;

Ex Commissariato per i servizi del ministero della real casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della corona (ruolo ad esaurimento);

Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);

Consiglio di Stato;

Avvocatura generale dello Stato;

Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Carriera direttiva:

Ruolo amministrativo;

Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura;

Servizi dell'economia montana e delle foreste (ruolo tecnico superiore);

Servizi dell'economia montana e delle foreste (ruolo ad esaurimento);

Istituti di sperimentazione agraria ed istituti sperimentali talassografici;

Servizi di meteorologia ed ecologia agraria;

Vivai di viti americane;

Ex Commissariato generale per la pesca;

Istituti di incremento ippico;

Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento).

Carriera di concetto:

Ruolo tecnico dell'agricoltura;

Servizi contabili;

Servizio dell'economia montana e delle foreste;

Istituti di sperimentazione agraria ed istituti sperimentali talassografici;

Ex Commissariato generale per la pesca;

Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento).

Carriera esecutiva:

Amministrazione centrale e centrale-periferica;

Servizi dell'economia montana e delle foreste (ruolo degli archivisti);

Ex Commissariato generale per la pesca;

Istituti di incremento ippico;

Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento).

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione centrale e centrale-periferica - personale addetto agli uffici;

Amministrazione centrale e centrale-periferica - personale tecnico;

Istituti di sperimentazione agraria ed istituti sperimentali talassografici;

Servizi di meteorologia ed ecologia agraria;

Ex Commissariato generale per la pesca;

Istituti di incremento ippico;

Servizi dell'economia montana e delle foreste - Personale proveniente dall'ex Commissariato per i servizi del ministero della real casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della corona (ruolo ad esaurimento);

Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento) - Personale addetto agli uffici;

Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento) - Personale tecnico.

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Carriera direttiva:

Amministrazione centrale - ruolo ordinario;

Amministrazione centrale (ruolo ad esaurimento);

Amministrazione centrale - proprietà intellettuale;

Stazioni sperimentali per l'industria - personale direttivo;

Stazioni sperimentali per l'industria - personale tecnico;

Uffici provinciali dell'industria e del commercio - direttori e sostituti direttori;

Uffici provinciali dell'industria e del commercio - capi uffici statistici;

Ispettorato tecnico dell'industria;

Corpo delle miniere - ruolo dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi; ruolo tecnico; ruoli del servizio geologico (ordinario e aggiunto); ruolo del servizio chimico.

Carriera di concetto:

Amministrazione centrale - ruolo amministrativo;

Amministrazione centrale (quadro speciale;

Stazioni sperimentali per l'industria - personale di segreteria;

Stazioni sperimentali per l'industria - personale tecnico;

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Ispettorato tecnico dell'industria;

Corpo delle miniere - ruolo amministrativo;

Corpo delle miniere - ruoli tecnici (ordinari e aggiunti).

Carriera esecutiva:

Amministrazione centrale (personale di ordine e quadro speciale);

Amministrazione centrale - assistenti;

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Ispettorato tecnico dell'industria;

Corpo delle miniere - ruoli della carriera esecutiva (ordinari e aggiunti).

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici;

Amministrazione centrale - personale tecnico;

Corpo delle miniere - personale addetto agli uffici;

Corpo delle miniere - agenti tecnici preparatori;

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

MINISTERO DELLA SANITA'

Carriera direttiva:

Direttori generali degli affari amministrativi e del personale, dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali, farmaceutici, di medicina sociale, veterinari;

Servizi centrali e periferici - chimici;

Servizi centrali e periferici - farmacisti;

Servizi centrali e periferici - ingegneri di sanità;

Servizi centrali e periferici - amministrativi;

Istituto superiore di sanità.

Carriera di concetto:

Servizi centrali e periferici - ragioneria;

Servizi centrali e periferici - segretari tecnici;

Servizi centrali e periferici - assistenti sanitarie;

Istituto superiore di sanità.

Carriera esecutiva:

Servizi centrali e periferici - Assistenti sanitarie visitatrici provinciali (ruolo ad esaurimento);

Servizi centrali e periferici - aiutanti tecnici;

Servizi centrali e periferici - personale di archivio;

Servizi centrali e periferici - dattilografi;

Istituto superiore di sanità.

Carriera del personale ausiliario:

Servizi centrali e periferici - personale di anticamera;

Istituto superiore di sanità.

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

M O T T . Propongo che dopo l'articolo 1 sia inserito nel disegno di legge in esame un articolo 1-*bis* così redatto:

« L'assegno mensile previsto dalla presente legge spetta anche ai dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato comandati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per tutta la durata del comando e sem-

pre che, per effetto di detto comando, venga a cessare nei loro confronti la corresponsione di analoghi assegni, diritti, premi o proventi da parte dell'Amministrazione di appartenenza ».

R U G G E R I . Mi pare una disposizione ovvia.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Si può inserire, *ad abundantiam,* anche tale norma.

O L I V A , *relatore.* Ritengo che ai comandati non spettino, almeno legalmente, le indennità corrisposte dal Ministero. Per esempio, mi è stato fatto presente che i cancellieri comandati fuori sede del Ministero di grazia e giustizia non percepiscono le indennità.

B E R T O L I . C'è da osservare anche che i comandati non si hanno solamente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

S P A G N O L L I . Il senatore Mott, che ha una esperienza personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sostiene che le lacune lamentate si verificano solo per i comandati presso la Presidenza stessa e non per quelli presso le altre Amministrazioni.

B E R T O L I . Nutro qualche dubbio al riguardo.

S P A G N O L L I . Sono favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Mott, di cui do lettura:

Art. 1-*bis*.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge spetta anche ai dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato comandati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per tutta la durata del comando e sempre che, per effetto di detto comando, venga a cessare nei loro confronti la corresponsione di analoghi assegni, diritti, premi o proventi da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

Resta inteso che per questo articolo vale la consueta dichiarazione interpretativa.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disci-

plinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(*E approvato*).

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 4 000.000.000 per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile, categorie *A* e *B*.

A questo articolo il senatore Oliva ha presentato un emendamento sostitutivo delle parole: « per gli esercizi successivi » con le altre « per l'esercizio 1962-63 ».

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Inoltre il senatore Oliva ha proposto, a nome del relatore, l'aggiunta del seguente comma: « Alla erogazione dell'assegno previsto dalla presente legge a favore del personale dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali provvede direttamente l'Amministrazione stessa con imputazione sui propri fondi, fino a quando le retribuzioni di detto personale non saranno iscritte in bilancio ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Metto ai voti il seguente ordine del giorno proposto dal senatore Oliva:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'atto di approvare il disegno di legge n. 1880 concernente " Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e della sanità ", preso atto delle dichiarazioni del Ministro del tesoro, impegna il Governo a presentare entro breve termine altre proposte legislative, atte a completare le provvidenze perequative di cui al disegno di legge approvato, onde estenderle a quelle categorie di dipendenti statali che ne risultino ingiustificatamente esclusi, mantenendo anche per esse la decorrenza dal 1° gennaio 1962. In particolare si segnalano per un riesame i casi del Corpo forestale dello Stato e di altre categorie del Ministero dell'agricoltura e foreste; del personale direttivo a contratto tipo dell'ex Ministero dell'Africa italiana, dipendente dal Ministero dell'industria e commercio, nonchè dei medici e veterinari provinciali e delle guardie di sanità. Per quanto riguarda in modo speciale i medici ed i veterinari provinciali, rilevata la particolare evidenza della sperequazione a cui si trovano esposti nei confronti del personale direttivo del Ministero della sanità (ammesso a godere dell'assegno integrativo benchè partecipi degli stessi proventi in godimento ai medici ed ai veterinari provinciali), la Commissione formula al Governo il caloroso invito a volere reperire la sufficiente modesta copertura per una immediata estensione dell'assegno integrativo già in sede di discussione avanti la Camera dei deputati del disegno di legge oggi approvato dal Senato ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari